

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto le opere di controsoffittatura nell'ambito dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso l'asilo nido "Girotondo" di Via XXV Aprile e di realizzazione pareti divisorie presso la Scuola dell'Infanzia "Andersen".

I lavori da eseguire sono illustrati nel presente Foglio di Patti e Condizioni.

## **ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori posto a base dell'affidamento ammonta a € 15.217,20.= (I.V.A. esclusa) così come descritto all'art. 3.

## **ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI**

I lavori oggetto dell'appalto possono essere sommariamente così elencati:

### **Asilo Nido "Girotondo" di Via XXV Aprile**

- ❖ Formazione di nuovo controsoffitto con pannelli in fibra minerale zona corridoi, montati su struttura in acciaio zincato, sezione a T rovescia da mm. 24 preverniciata bianca sul lato a vista. La struttura portante sarà fissata al soffitto esistente a mezzo di appositi tasselli ad espansione, collegati a pendini in acciaio zincato con diametro di mm. 2 e molle di regolazione. La distanza tra i pendini non sarà superiore a 1.200 mm. in entrambe le direzioni, mentre la distanza massima tra i pendini e le pareti dei locali non dovrà superare i 600 mm. Dimensione pannello : mm. 600x600x15;
- ❖ Formazione di controsoffitto costituito da paramento esterno costituito da n. 1 lastra di PROMATECT® 100, spessore mm10, a base di silicati, esenti da amianto, e omologate in classe 0. I pannelli saranno ancorati al solaio da proteggere mediante tasselli ad espansione in metallo, nel numero minimo di nove per lastra. I giunti, longitudinali e trasversali, saranno trattati con intonaco collante con interposta banda microforata di armatura;
- ❖ Formazione di controsoffitto costituito da paramento esterno costituito da n. 1 lastra di gesso rivestito BA15 fissata ai correnti in lamiera di acciaio zincato del tipo F 530 spess. mm. 8/10 mediante viti autopercoranti fosfatate.

### **SCUOLA DELL'INFANZIA "ANDERSEN" DI VIA FIUME**

- ❖ Realizzazione di cinque pareti in cartongesso avente dimensioni mt. 3.40 x mt. 2.35. I tramezzi separativi saranno costituiti da ossatura metallica in lamiera di acciaio zincato di spessore mm. 0.6 e larghezza di mm. 75, costituita da guide ad U orizzontali a pavimento e a soffitto, congiunte con montanti verticali a C, posti ad interasse massimo di cm. 60. Paramento esterno costituito da n. 2 lastre di gesso rivestito BA13 per lato, fissate all'ossatura metallica mediante viti autopercoranti fosfatate. I giunti piani, orizzontali e verticali, saranno trattati con intonaco collante e nastro microforato di armatura. Sarà compresa la formazione di vani porta nelle dimensioni concordate, con i contorni dotati di profili metallici contenenti regoli in legno per il fissaggio del serramento. Il tutto misurato in opera vuoto per pieno per aperture fino a m<sup>2</sup> 4.00 - Dimensione parete cm. 338xh.235 (non tutta altezza). I montanti laterali al vano porta saranno inscatolati, a tutta altezza e rivestiti con lastra in gesso rivestito, compresa la riquadratura della parte superiore della parete con doppio paraspigolo metallico. Fornitura e posa di un pannello in lana di vetro di spessore mm. 50 all'interno dell'intercapedine della struttura metallica.

- ❖ Opere varie di completamento.

## **ART. 4 - GARANZIE e OBBLIGHI ASSICURATIVI**

### **Garanzie**

#### **Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
  - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
  - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.
6. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione.

#### **Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui

all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

### **Obblighi assicurativi a carico dell'Impresa**

Per l'esecuzione dei lavori non è richiesta alcuna polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R).

L'esecutore dei lavori è tuttavia obbligato a costituire (se non già coperto) una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.=.

### **ART. 5 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria;
- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto).

### **ART. 6 - RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dei lavori in conformità delle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti di legge.

### **ART. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI PER IL RITARDO**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura di € 100,00.= (diconsi euro cento/00) per ogni giorno di ritardo non giustificato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni previste entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà ritenuta sul primo pagamento successivo alla definizione della contestazione.

**ART. 8 - PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La liquidazione dei lavori verrà effettuata mediante regolare fattura per il 100% ad ultimazione dei lavori, previa verifica finale degli stessi eseguita in contraddittorio.

In caso di sospensione totale dei lavori, su ordine della Direzione dei Lavori verrà corrisposto all'impresa un acconto pari al suo credito, qualunque sia l'ammontare di essi.

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità di flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.

Il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

**ART. 9 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Fa parte integrante del contratto il presente Foglio di Patti e Condizioni.

**ART. 10 - MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI**

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori (P.O.S.) e Piano Sostitutivo della Sicurezza (P.S.S.).

Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Appaltatore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che eventualmente ne debbano essere informate.

Nella determinazione dell'importo dell'appalto si è tenuto conto di tutti i costi relativi alla sicurezza relativi alle singole lavorazioni, nonché dell'impiego di attrezzature e dei D.P.I. previsti dal d.lgs. n° 81 /2008.

**ART. 11 - CONTROLLI DELL'UFFICIO COMUNALE**

Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo dell'esatta ottemperanza di disposizioni inerenti i lavori previsti nel presente foglio di patti e condizioni, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**ART. 12 - REVISIONE PREZZI**

Non è ammessa salvo quanto disposto dall'art. 133 del D lgs. 163/2006.

## **ART. 13 - SUBAPPALTO**

Per il subappalto si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

## **ART. 14 - RESCSSIONE CONTRATTUALE**

Il Comune può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti casi:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale dell'Amministrazione Comunale;
- arbitrario abbandono, da parte della ditta dei lavori previsti nel presente foglio di patti e condizioni;
- quando la ditta venisse dichiarata fallita;
- quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto o trasmesso ad altri gli obblighi relativi al contratto;

Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti il Comune nulla dovrà alla Ditta Appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori effettuati.

## **ART. 15 - CONTROVERSIE**

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Ditta Appaltatrice quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dalla competente autorità giudiziaria.

## **ART. 16 - RIFERIMENTI DI LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

# **INDICE**

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	PAG. 1
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO	PAG. 1
ART. 3	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI	PAG. 1
ART. 4	GARANZIE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI	PAG. 2
ART. 5	SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	PAG. 3
ART. 6	RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE	PAG. 3
ART. 7	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALI PER IL RITARDO	PAG. 3
ART. 8	PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	PAG. 4
ART. 9	DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	PAG. 4
ART. 10	MISURA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI	PAG. 4
ART. 11	CONTROLLI DELL'UFFICIO TECNICO	PAG. 4
ART. 12	REVISIONE PREZZI	PAG. 4
ART. 13	SUBAPPALTO	PAG. 5
ART. 14	RESCISSIONE CONTRATTUALE	PAG. 5
ART. 15	CONTROVERSIE	PAG. 5
ART. 16	RIFERIMENTI DI LEGGE	PAG. 5

